

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Perosa Argentina, ad uso piscicolo assentita a Marucco Enrico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 89-4799/2015 del 18-2-2015; Codice Univoco: TO-P-10558.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Marucco Enrico - P. IVA 04751720014 - con sede legale in Perosa Argentina Via Trento n. 25, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo profondo metri 24 in falda superficiale, in Comune di Perosa Argentina - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 8 Particella 753 - in misura di litri/s massimi 50 e medi 16,44 per complessivi metri cubi annui 518.400 ad uso piscicolo da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il prelievo tramite il pozzo in questione è richiesto in soccorso alla derivazione di acque superficiali dal Torrente Chisone rilasciata al richiedente medesimo dallo scrivente Servizio (Cod. Pratica BTO87/S17; Cod. Univoco TO-A-10035). La derivazione di acque sotterranee potrà pertanto essere attuata esclusivamente nel caso in cui sia manifesta la carenza quantitativa e/o qualitativa di risorse idriche dalla citata derivazione di acque superficiali.
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti della Città Metropolitana di Torino;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18-2-2015 (... omissis ...)